

giovanni rizzi
studio notarile associato
trentin diego

I PATTI DI FAMIGLIA

Profili civilistici e profili fiscali



A cura di Giovanni Rizzi

Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it



PROFILI CIVILISTICI

Le parti – l’oggetto – la liquidazione dei legittimari

LE PARTI

Ai sensi dell'art. 768-quater, c. 1, c.c. devono partecipare al PdF:

il »Disponente«

titolare dell'azienda e/o delle partecipazioni societarie.
ossia il soggetto titolare dell'interesse da realizzare proprio mediante il PdF, assicurando il cd. passaggio generazionale

il «Beneficiario»: solo il **discendente** del disponente.
Non deve essere necessariamente essere un legittimario (si pensi al nipote del disponente figlio del figlio ancora vivente)

i familiari «**Legittimari**» ossia coloro che **sarebbero legittimari** (ex art. 536 c.c.) se alla data di stipula del PATTO di FAMIGLIA si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore
Non è necessario l'intervento degli **ascendenti legittimi** (legittimario ex art. 538 c.c. solo in assenza di discendenti)

LE PARTI

E' possibile la stipula di un Pdf senza la partecipazione di un Legittimario?

C'è chi
ammette
tale
possibilità

1 - il Pdf produce i suoi effetti **limitatamente ai legittimari intervenuti** ed ai legittimari **sopravvenuti** ex 768-sexies c.c.

2 - il Pdf produce i suoi effetti oltre che nei confronti dei legittimari sopravvenuti anche nei confronti dei legittimari non intervenuti **purchè debitamente convocati**


C'è chi
esclude
tale
possibilità

1 - L'intervento di tutti è richiesto ai fini della **validità del Pdf**; altrimenti nullità per violazione di norma imperativa

2 - L'intervento di tutti è richiesto ai fini della **qualificazione del contratto come Pdf** (in caso contrario va qualificato come donazione, in presenza dei prescritti requisiti di forma)

LE PARTI

La tesi **POSITIVA**



**CRITICA ALLA TESI
POSITIVA**

Argomento a sostegno
tesi positiva ex **art. 768
sexies** c.c.:
*all'apertura della
successione ... il
coniuge e gli altri
legittimari che non
abbiano partecipato al
contratto possono
chiedere ai beneficiari
del contratto stesso il
pagamento della
somma prevista dal
2° comma dell'art.
768quater aumentata
degli interessi legali"*

L'art. 768-sexies c.c. **non ha portata di carattere
generale**

Si applica al solo caso del non intervenuto in quanto
venuto ad esistenza e comunque divenuto legittimario
DOPO la stipula del PdF

Non è possibile che i legittimari esistenti possano subire
una **limitazione dei diritti successori** per effetto di un
patto intervenuto tra disponente e beneficiario al quale
siano rimasti del tutto estranei.

Vale la disposizione **dell'art. 1372 c.c.** (*il contratto ha
forza di legge tra le parti*)

Si ritiene che il PdF esiga, per produrre i suoi effetti tipici
("disattivazione" collazione e riduzione), **l'intervento ed
il consenso** oltre che del disponente e del Beneficiario
anche di tutti gli attuali Legittimari

LE PARTI

Ma qual è la sorte del Pdf stipulato senza la presenza di tutti i Legittimari

La disattivazione **non può operare solo per taluni** (i Legittimari partecipanti al contratto) ma non operare invece per altri (i legittimari **non partecipanti** al contratto).

Va **esclusa una "disattivazione" solo parziale**: la "disattivazione" dei meccanismi della riduzione e della collazione ha inerenza **"oggettiva" e non "soggettiva"**
Per art. 768 quater è "*quanto ricevuto dai contraenti*" che "non è soggetto a collazione o a riduzione" e **non sono invece i contraenti** che non possono chiedere collazione o agire in riduzione.

Escludiamo la nullità: **Esclusi effetti tipici Pdf** (disattivazione collazione riduzione)

SOLUZIONE PREFERIBILE:
riqualificazione come "**donazione modale**"
(sarà necessaria la presenza dei testimoni)

LE PARTI

Cass. 19.12.2018 n. 32823

[...] il legislatore ha **inteso tutelare** altresì la posizione del coniuge del disponente, e di quei membri della famiglia che "sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore".
Si tratta infatti di soggetti che "**devono partecipare" al contratto** (che, in tal caso, assume dunque **carattere plurilaterale a partecipazione necessaria**), ed ai quali viene riconosciuto il diritto (salvo rinuncia) di percepire dall'assegnatario dell'azienda o della partecipazione societaria **il pagamento**, a titolo di liquidazione pro quota, di una somma compensativa di denaro (ferma restando la possibilità di pattuire la liquidazione in natura) [...]

Sentenza su vertenza tributaria nella quale la Cass. affronta **anche il profilo civilistico** per la qualificazione del contratto

In questa sentenza la Cassazione «sposa» la tesi della **partecipazione necessaria al PdF** di tutti i soggetti che sarebbero legittimari (senza peraltro affrontare il problema delle **conseguenze** della mancanza di taluno dei Legittimari)

L'OGGETTO

Possono essere oggetto del PdF giusta quanto disposto dall'art. 768bis c.c.

Un'azienda o un
ramo di azienda

Una
partecipazione
societaria

Ci si é chiesti se, con riguardo **all'azienda**, per
aversi un PdF, il disponente debba
necessariamente essere un soggetto qualificabile
come **imprenditore**.

Si ritiene che il legislatore col termine
“ imprenditore ” abbia voluto riferirsi a qualunque
soggetto **sia titolare di un'azienda**, quale
“ strumento idoneo per consentire l'esercizio di
un'attività imprenditoriale

L'OGGETTO: l'azienda

L'art. 768bis consente di trasferire con un Pdf l'azienda

Sia in tutto

Che in parte

Al trasferimento della **nuda proprietà con riserva dell'usufrutto**, può ricorrere il Disponente per riservarsi il controllo della gestione aziendale vita sua natural durante

Il **trasferimento parziale** può riguardare:

- l'**oggetto stesso** del trasferimento (intera azienda ovvero **un ramo** di azienda)
- il **diritto oggetto** di trasferimento (piena proprietà ovvero nuda proprietà ovvero usufrutto).

L'OGGETTO: le partecipazioni

Si può col PdF trasferire qualsiasi partecipazione societaria? Varie teorie ...

Solo partecipazioni
che attribuiscono la
qualifica di
imprenditore

Art. 768quater c.c.: *"al contratto devono partecipare coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore"*.

Art. 768sexies c.c. fa espresso riferimento alla *"apertura della successione dell'imprenditore"*

Solo partecipazioni societarie che consentano ai propri titolari di **partecipare o comunque di influire sulla gestione** dell'azienda sociale, così che possano qualificarsi come "imprenditori"

Partecipazioni
societarie di ogni tipo
ed entità

Nessuna limitazione discende dalla disposizione *"definitoria"* dell'art. 768 bis c.c. ove:
- da un lato si parla di **"imprenditore"** *che trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda"*
- dall'altro si parla invece non più di "imprenditore" ma di **"titolare di partecipazioni societarie che trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote"**

Partecipazioni di
società esercitanti
effettiva attività di
impresa

Ulteriore proposta interpretativa che si pone a *"metà strada"* tra le altre due
Possono costituire oggetto del PdF tutte le partecipazioni societarie con la esclusione, peraltro, delle partecipazioni di quelle società nelle quali **non esista un'effettiva attività di impresa** (come nel caso delle società di *"mero godimento"*)

L'OGGETTO: le partecipazioni

Quale la ricostruzione preferibile alla luce della disciplina dettata per il PdF?

Solo partecipazioni
che attribuiscono la
qualifica di
imprenditore

Soluzione coerente e rispettosa di quella che è la **ratio** della normativa in commento.
Soluzione peraltro **problematica**, di difficile applicazione pratica, **in quanto** l'operatore è chiamato, di volta in volta, a valutare, sulla base di criteri il più delle volte discretivi, il carattere "imprenditoriale" o meno della singola partecipazione.

Partecipazioni
societarie di ogni tipo
ed entità

Interpretazione coerente col **tenore letterale** della norma definitoria ma che si pone in contrasto con la **ratio** che ispira l'intera disciplina del PdF.
Detta disciplina (che prevede deroghe rilevanti alle norme in materia successoria) è funzionale al **passaggio generazionale di imprese** e non di qualsiasi entità patrimoniale

Partecipazioni di
società esercitanti
effettiva attività di
impresa

La più convincente è la proposta interpretativa «mediana»
Buon **compromesso** tra l'esigenza di rispettare la **ratio** della normativa con l'esigenza di una non eccessiva problematicità nella sua applicazione pratica: persistono comunque, margini di giudizio discrezionale seppur limitati (come, ad es., nel caso delle società immobiliari)

L'OGGETTO: le partecipazioni

L'art. 768bis consente di trasferire con un Pdf una partecipazione societaria

Sia in tutto

Che in parte

Si rammenta che si discute se sia ammissibile l'**usufrutto su quote di società personali**.

Per quanto riguarda le partecipazioni di s.r.l. ora lo disciplina l'art. **2471bis c.c.** Per le s.p.a. l' art. 2352 c.c., norma confermata anche dalla legge di riforma di cui Dlgs 6/2003

Il trasferimento parziale può riguardare:

- l'**oggetto stesso** del trasferimento (intera partecipazione ovvero **una frazione** continuando il disponente a far parte della società)
- il **diritto oggetto** di trasferimento (piena proprietà ovvero nuda proprietà ovvero usufrutto).

L'OGGETTO: le partecipazioni

L'art. 768bis c.c. definisce il PdF il "contratto con cui ... **nel rispetto delle differenti tipologie societarie**, il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, .. le proprie quote"

Il legislatore ha subordinato l'**efficacia (nei confronti della società)** del trasferimento, al rispetto della «**legge di circolazione**» che si è data quella determinata società

**PER LE
SOCIETA'
DI
PERSONE**

innanzitutto bisogna verificare se i **patti sociali** prevedono una specifica disciplina (in dottrina c'è chi nega la validità delle clausole che derogano al principio del necessario **consenso unanime**; maggioranza la ammette)

in caso contrario **consenso di tutti i soci** (art. 2252 c.c.); al PdF dovranno intervenire anche gli altri soci (anche se terzi estranei al nucleo familiare)

se quota di **socio accomandante** è sufficiente la maggioranza del capitale (art. 2322 c.c.)

L'OGGETTO: le partecipazioni

A seconda dei casi sarà opportuno dare atto nel Pdf:

- dell'avvenuto **gradimento**
- ovvero del mancato esercizio della **prelazione** nei termini
- Ovvero preventiva rinuncia **alla prelazione** degli altri soci (che potrebbero intervenire all'atto)

**PER LE
SOCIETA'
DI
CAPITALI**

Innanzitutto va verificata la disciplina dettata dallo **statuto sociale** per i trasferimenti delle partecipazioni societarie

Nessuna limitazione se lo statuto esclude gradimento o prelazione per il trasferimento a favore di **discendenti**.

se lo statuto prevede la **intrasferibilità assoluta** non sarà possibile il Pdf con effetto verso la società (divieto anche a tempo indeterminato nelle s.r.l., con diritto di recesso, nelle s.p.a. non oltre i 5 anni)

se lo statuto nulla dice, ovvero se contiene un rinvio alle norme di legge, le partecipazioni societarie debbono intendersi **liberamente trasferibili** per atto inter vivos e quindi anche con il Pdf.


L'OGGETTO: le partecipazioni



Per quanto riguarda l'**efficacia** del trasferimento delle partecipazioni societarie attuato con il PATTO di FAMIGLIA valgono le norme dettate in generale per le cessioni



In caso di **partecipazioni di s.r.l.**, si applica l'art. 2470 c.c.: effetto di **fronte alla società dal deposito presso Registro Imprese**; l'atto pubblico del Pdf dovrà essere, a cura del Notaio, depositato al registro Imprese entro 30 giorni. **Efficacia verso i terzi** dall'iscrizione al registro Imprese.



Nel caso di **azioni di s.p.a** si applica l' art.. 2022 c.c. richiamato dall'art. 2355 4° comma c.c.: il trasferimento si opera (**con effetto verso la società**) mediante:

- l'annotazione del beneficiario sia sul titolo che nel libro soci;
- ovvero col rilascio di nuovi titoli intestati al nuovo titolare e con l'annotazione del rilascio nel libro soci

Se **non sono stati emessi i titoli**, il trasferimento delle azioni mediante Pdf avrà effetto verso la società dal momento dell'iscrizione nel libro soci (art. 2355 primo comma c.c.)

LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI

A fronte del consenso al PdF il beneficiario deve liquidare i Legittimari

di norma col pagamento di una **somma** corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e segg. c.c.

Tuttavia la liquidazione dei Legittimari **non è elemento imprescindibile** del PdF


La **rinuncia** alla liquidazione dovrà risultare da apposita dichiarazione resa nel contratto

L'inciso dell'art. **768 quater c.c.** "*se questi non vi rinunzino in tutto o in parte*" può, essere interpretato anche nel senso che alla liquidazione **possa rinunciare solo taluno dei Legittimari**

l'art. 768quater c.c. ammette che i Legittimati possano anche **rinunciare** alla liquidazione.
La rinuncia può essere **totale**, e riguardare pertanto l'intera quota ma anche **solo parziale**, potendosi i Legittimari accontentare solo di una parte della liquidazione spettante.

LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI

La "**base**" per il calcolo è costituita dal valore dell'azienda o della partecipazione trasferita, da determinarsi con riferimento al momento della stipula del PdF



Non sono previste forme particolari/vincolate per la determinazione del valore dell'azienda o della partecipazione.
Determinazione rimessa **alla disponibilità delle parti**



Alla base per il calcolo si dovrà applicare **la quota di legittima** come se al momento della stipula del PdF si aprisse la successione del disponente.

Esempio:

- patrimonio netto aziendale €. 100.000,00
- familiare da liquidare il coniuge (in concorso con più figli) quota ex art. 542 c.c. pari ad 1/4
- valore di liquidazione: €. 25.000,00



OPPORTUNO fare ricorso:

- ad apposita **perizia di stima** redatta da un esperto incaricato dalle parti e da allegare
- ovvero all'ultimo **bilancio approvato** (eventualmente rettificato con le variazioni nel frattempo intervenute)
- ovvero ad apposita **situazione patrimoniale** da allegare.

E' importante che la **crystallizzazione** del valore al momento della stipula del PDF (anche ai fini dell'art. 768 sexies) sia supportata da documento contabile

LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI

La quota di legittima vale come criterio legale di determinazione, **in mancanza di una diversa volontà delle parti**, visto che:

- i Legittimari possono **rinunciare** a tale liquidazione
- le parti sono libere di attribuire ai beni **il valore** che ritengono più opportuno (non essendo prevista alcuna forma vincolata di determinazione del valore)

Ne discende che i Legittimari possono ricevere a titolo di liquidazione:

un **importo inferiore** a quello corrispondente alla quota di legittima (è prevista ex lege la possibilità di rinuncia parziale)

ma anche un **importo superiore** a quello corrispondente alla quota di legittima senza che si possa considerare donazione indiretta (anche se manca una espressa previsione normativa al riguardo)

Tale maggior importo liquidato rimane invece **escluso dalla riduzione e dalla collazione**: l'art. 768 quater u.c. c.c. prevede la disattivazione dei meccanismi della riduzione e della collazione per tutto " *quanto ricevuto dai contraenti*" per effetto del PdF.

Di tale maggior valore ricevuto se ne terrà conto in relazione alla successione del disponente: **a norma dell'art. 768 quater 3° comma c.c.**, *il legittimario è tenuto ad imputare alla propria quota di legittima quanto ricevuto a titolo di liquidazione*

LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI

Quantificati i diritti dei Legittimari il beneficiario deve procedere al loro pagamento

Modalità ordinaria:
versamento **in denaro**

L'art. **768 quater** consente alle parti di convenire che la liquidazione possa avvenire, in tutto o in parte, **in natura**

Non vi è motivo per escludere la possibilità di prevedere il pagamento **"dilazionato"**

Effetti tipici del PdF (disattivazione della riduzione e collazione) **non saranno subordinati** all'effettivo pagamento.

I Legittimari acquisiscono un **"credito" da tutelare** nei modi **ordinari**, escluso un "congelamento" degli effetti del PdF.

Inciso «**in tutto o in parte**»
nel senso:

- sia di liquidazione per **TUTTI parte in natura e parte in denaro**,
- che di liquidazione di **taluni Legittimari** in denaro e di altri in natura.

Per la liquidazione "alternativa" necessita il consenso delle parti

LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI

Art. 768 quater 2° c c.c.: *“gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto*”

E’ possibile la liquidazione dei Legittimari con altri beni da parte del disponente, anziché da parte del beneficiario, sempre soggetta alla disciplina del Pdf?

C’è chi
ammette
tale
possibilità



ARGOMENTO portato a sostegno tesi positiva: art. 768 quater, c. 3, c.c. *“I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda secondo il valore attribuito, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti»*

Da questa norma si evincerebbe la **possibilità** per il disponente di assegnare ai Legittimari beni diversi dall’azienda o dalla partecipazione societaria.

C’è chi
esclude
tale
possibilità



Basandosi su una diversa lettura dell’art. 768-quater, c. 3, c.c., norma che va, invece, letta:

- NON come possibilità per il disponente di assegnare **altri suoi beni** ai Legittimari in luogo del beneficiario
- bensì nel senso di considerare i beni ottenuti a titolo di liquidazione, anche se assegnati dal beneficiario, **come se provenissero dal disponente**, con conseguente obbligo di imputazione alla quota di legittima, in relazione alla successione del disponente.

Art. 768 quater, 3° c., **conferma** che anche quanto ricevuto dai legittimari deve considerarsi oggetto di una liberalità (**indiretta e attuata in via "mediata"**) del disponente.

LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI

La **Soluzione preferibile**:
deve ritenersi esclusa la
possibilità di liquidazione
diretta del disponente

CRITICA ALLA TESI POSITIVA

Deroga giustificata dall'esigenza di tutelare un **altro interesse** particolarmente rilevante: la successione nella titolarità e nella gestione **dell'azienda (individuale e/o collettiva)**.

Non ammissibile una estensione di tale disciplina "derogatoria" per fattispecie traslative diverse, che non rispondano ad interessi generali (nel caso interesse di tutela e **sviluppo dell'economia e di tenuta dell'intero sistema produttivo**).

Affinché il contratto stipulato possa, **nella sua interezza**, essere qualificato come PATTO di FAMIGLIA, alla liquidazione deve provvedere **necessariamente** il Beneficiario.

Non sembra possibile **estendere** anche ad **altri beni** del disponente, diversi dall'azienda o dalla partecipazione societaria, la particolare disciplina dettata per il PdF ed in particolare **la disattivazione** dei meccanismi della **collazione e della riduzione** prevista dall' art. 768 quater ultimo comma

Disciplina PdF costituisce **deroga particolarmente "incisiva"** alla disciplina ordinaria in materia successoria e in particolare in tema di tutela dei legittimari.

LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI

Va sempre esclusa la possibilità per il Disponente di liquidare i Legittimari con altri beni in occasione della stipula di un PDF?

NO : quanto sostenuto in ordine alla liquidazione dei Legittimari non esclude che con il medesimo contratto il Disponente possa attribuire **altri beni di sua proprietà ai Legittimari**, in luogo della liquidazione a carico del Beneficiario: peraltro in questo caso avremo **due diverse convenzioni tra di loro collegate**

una **prima convenzione** (qualificabile come **PATTO di FAMIGLIA**) avente per oggetto il trasferimento dei beni al Beneficiario e con rinuncia (da esplicitare in atto) da parte dei legittimari alla liquidazione

una **seconda convenzione** (qualificabile come **DONAZIONE**) a favore dei Legittimari avente per oggetto i beni diversi dall'azienda (individuale e/o collettiva)

Ovviamente la disciplina di cui agli artt. 768 bis e segg. c.c. si applicherà solo al trasferimento dell'azienda o della partecipazione societaria.
Gli altri beni (in quanto oggetto di una donazione) saranno soggetti a **collazione e riduzione**.

LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI

L'attribuzione ai Legittimari, **benché contestuale al PdF**, viene, disciplinata alla stessa stregua di una **donazione** per cui:

non sottrae il Legittimario all'obbligo di **collazione** in caso di divisione ereditaria (salva dispensa da parte del Disponente)

non sottrae il Legittimario «liquidato» dal disponente ad una eventuale azione di **riduzione** da parte degli altri legittimari

Possibile soluzione per tutelare i Legittimari:

- **Donazione degli «altri beni»** (es. immobili) dal Disponente a tutti i legittimari
- Trasferimento dell'azienda o partecipazione al Beneficiario **col PdF**
- **Liquidazione dei Legittimari** da parte del Beneficiario con la quota degli «altri beni» ricevuta in donazione

I Legittimari potranno, in luogo della liquidazione da parte del Beneficiario **accettare** un'attribuzione diretta dal Disponente: tuttavia all'apertura della successione per quanto ricevuto **non potranno avvalersi della disattivazione** della riduzione e della collazione, applicabile, invece se liquidati dal Beneficiario

LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI

Cass. 19.12.2018 n. 32823

E' infatti dirimente osservare come, con il patto di famiglia, l'imprenditore possa eccezionalmente produrre in via anticipata effetti **attributivi e divisionali** corrispondenti a quelli successori con esclusivo riguardo alla particolare tipologia di beni contemplata dall'art. 768 bis (**aziende e partecipazioni societarie**).

Non altrettanto può affermarsi per tutti gli altri cespiti del suo patrimonio in ordine ai quali il **divieto di patto successorio** non trova restrizione alcuna.

Da ciò consegue che lo stesso denaro (o bene in natura) necessario alle quote di liquidazione **non può che provenire dall'assegnatario**, non già dal disponente

Sentenza su vertenza tributaria nella quale la Cass. affronta **anche il profilo civilistico** per la qualificazione del contratto

In questa sentenza la Cassazione «sposa» la tesi della **necessità** che la liquidazione dei Legittimari **provenga dal Beneficiario e non dal Disponente** per essere assoggettata alla disciplina del PdF



LE PARTICOLARITA' DEL PATTO DI FAMIGLIA gli effetti – il recesso

GLI EFFETTI PARTICOLARI PROPRI DEL PdF

La portata distintiva del PdF è assicurata da due specifiche disposizioni

Art. 768quater, c.4, c.c.

*Quanto ricevuto dai
contraenti non è
soggetto a collazione o
a riduzione*

Art. 768-sexies c.c.

*All'apertura della successione
dell'imprenditore, il coniuge e gli altri
legittimari che non abbiano partecipato al
contratto possono chiedere ai beneficiari
del contratto stesso il pagamento della
somma prevista dall'art. 768quater, c. 2,
aumentata degli interessi legali.*



Con il prevedere la **disattivazione** dei meccanismi della **collazione** e della **riduzione**, la norma in commento **sovverte** quelli che sono i principi dell'ordinamento in materia successoria, facendo, in tal modo prevalere, le esigenze di libera e stabile circolazione del bene azienda rispetto alle esigenze di tutela dei legittimari. L'esclusione della collazione e della riduzione riguarda **tutti i soggetti** del Pd.F, sia il Beneficiario che i Legittimari (considerati **aventi causa, dal Disponente**, in via mediata, per il tramite del Beneficiario)

Col PdF è stato neutralizzato il rischio connesso alla donazione a **favore di tutti i legittimari** seguita dalla cessione di quote a favore del beneficiario finale (costituito dalla sopravvenienza di **un legittimario** rispetto alla donazione).

La **disattivazione** dei meccanismi della collazione e della riduzione, effetto tipico del PdF opera anche con riguardo **ai legittimari sopravvenuti** i quali avranno diritto esclusivamente ad una somma di denaro, e quindi ad un **diritto di credito**, pari alla loro quota ideale di legittima, raggugliata al valore dell'azienda (individuale e/o collettiva) alla data di stipula del contratto, aumentata degli interessi legali (cd. effetto di «cristallizzazione del valore»)

IL RECESSO

L'art. 768septies c.c. stabilisce che il PdF può essere sciolto mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto



il recesso si giustifica se attribuito **al disponente**; infatti può essere interesse del disponente disporre di uno strumento per poter **riappropriarsi** della azienda ovvero della partecipazione societaria già trasferita, qualora il beneficiario non soddisfi con il suo comportamento le proprie aspettative. Sarebbe, invece, difficilmente giustificabile **se attribuito a taluno degli altri contraenti** (ossia i Legittimari) dalla volontà dei quali si farebbe dipendere la sussistenza del PdF

Nel caso di recesso con effetti estintivi riconosciuto al Disponente, si ritiene, peraltro, opportuno **limitarne la operatività** al fine di non introdurre nel PdF un **elemento di "instabilità"** che potrebbe essere particolarmente pericoloso e controproducente, potendo costituire un **disincentivo per il beneficiario** a investire (in termini di risorse lavorative e finanziarie) in un'impresa dal destino incerto. in questo senso è **sconsigliabile la previsione di un recesso *ad nutum***.

IL RECESSO

Invece può essere opportuno, prevedere un **recesso motivato**, esercitabile al verificarsi di determinanti fatti, oggettivamente e **facilmente accertabili**, possibilmente senza che l'evento estintivo dipenda da valutazioni discrezionali o sia comunque legato alla **mera volontà** del Disponente

Esempio:

- Recesso per il caso di premorienza del Beneficiario
- Recesso per il caso di sopravvenuta incapacità legale del Beneficiario
- Recesso per il caso di fallimento del beneficiario
- Recesso per il caso di grave violazione delle regole statutarie in caso di società

La clausola di recesso **può avere un senso** (e probabilmente anche un discreto gradimento nell'ottica del Disponente) nei PdF posti in essere non tanto per favorire un discendente rispetto ad un altro, quanto nei patti di famiglia posti in essere **a favore di tutti i discendenti** del Disponente con finalità puramente di **pianificazione successoria** (in tale ipotesi ci si potrebbe spingere sino a prevedere un recesso anche per il caso di grave inadempienze che possano recare pregiudizio all'azienda) In queste situazioni, la possibilità stessa di prevedere **la facoltà di recesso** (con conseguente possibilità per il Disponente di riappropriarsi dell'azienda o della partecipazione societaria) può costituire un incentivo a superare la **nota ritrosia** dell'imprenditore a cedere il passo a favore di discendenti e può indurre lo stesso a preferire per il passaggio generazionale, proprio il patto di famiglia piuttosto che la donazione (che tale possibilità di recesso non prevede)



PROFILI FISCALI

TRATTAMENTO FISCALE – trasferimento al Beneficiario



I **Patti di famiglia** (al pari della donazione e degli atti a titolo gratuito) sono soggetti alla **imposta di donazione** (D.lgs 31.10.1990 n. 346)



Discendenti: franchigia €.
1.000.000,00 cadauno.
Oltre: aliquota **4%**
In caso di immobili anche
imposta trascrizione (2%) e
catastale (1%)



I trasferimenti mediante
patti di famiglia di aziende o
partecipazioni societarie possono
fruire della **esenzione da imposta**
(anche da imposta di **trascrizione**
e catastale se aziende con
immobili) ex **art. 3, c. 4ter dlgs**
346/1990




L'agevolazione si applica alle seguenti **CONDIZIONI:**

- In caso di **AZIENDA o QUOTE snc/sas:** se il Beneficiario si impegna a proseguire l'esercizio dell'attività di impresa per periodo non inferiore a 5 anni
- In caso di **AZIONI s.p.a./s.a.p.a. e QUOTE s.r.l.:** solo se viene acquisito o integrato il controllo della società ed il beneficiario si impegni a mantenerlo per almeno 5 anni

L'esenzione da imposta (art. 3, c. 4ter, TUS) - Società di capitali


E' prevista anche nel caso in cui la partecipazione **da sola** non attribuisca il controllo qualora:

- grazie ad essa il Beneficiario, **già socio, acquisisca o rafforzi il controllo** della società
- con lo stesso PdF vengano trasferite più partecipazioni che **congiuntamente conferiscono il controllo**




A.E. Circ. 3/E 22.1.2008
A.E. Resp.257-17.7.2019
A.E. Resp. 37-7.2.2020

Spetta anche nel caso di trasferimento di partecipazione di controllo a **più Beneficiari** se il trasferimento avviene a loro favore **in comproprietà**, sempreché mantengano la comunione e quindi il controllo per minimo 5 anni



A.E. Circ. 3/E 22.1.2008
A.E. Resp.257-17.7.2019
A.E. Resp. 37-7.2.2020
A.E. Resp. 38-7.2.2020

Spetta anche in caso di trasferimento della partecipazione di controllo o di integrazione del controllo, in **nuda proprietà**, purchè si convenga che il **diritto di voto permanga al socio nudo proprietario**, così da poter esercitare il controllo in assemblea (condizione prevista per il beneficio)



A.E. Resp. 37-7.2.2020
A.E. Resp. 38-7.2.2020

La Circolare A.E. n. 3/E del 22.2.2008

Con la Circolare 3/E/2008 l'A.E. ha chiarito alcuni aspetti riguardanti

L'esenzione da imposta ex art. 3, c. 4ter. TUS

La decadenza dal beneficio può verificarsi **anche in modo parziale** (es. cessione nei 5 anni di un **un ramo dell'azienda**).

Il conferimento dell'azienda o della partecipazione in un'altra società, **prima dei 5 anni**, non è causa di decadenza, purchè, se a favore di una società di capitali, le azioni o quote assegnate consentano di conseguire o integrare al conferente il controllo.

E' pure esclusa la decadenza in caso di **trasformazione, fusione o scissione** che diano origine o incidano su **società di persone** ovvero che diano origine o incidano su **società di capitali**, purché il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una partecipazione di controllo (decadenza, invece in caso di scissione asimmetrica = A.E. risposta 1555/2020)

Aspetti specifici del PdF

L'agevolazione ex. art. 3, c.4ter TUS, si applica solo al trasferimento **effettuato tramite il PdF**, e non riguarda anche la liquidazione posta in essere dal Beneficiario a favore dei Legittimari. Quest'ultima rientra nell'ambito applicativo dell'imposta sulle **successioni e donazioni**.

La **eventuale rinuncia** del Legittimari non ha effetti traslativi ed è, quindi, soggetta alla sola **imposta di registro in misura fissa**, dovuta per gli atti privi di contenuto patrimoniale (art 11 Tariffa, P.I, all. TUR).

TRATTAMENTO FISCALE – Liquidazione Legittimari

In questo caso viene in considerazione l'art. 58, c. 1, D.lgs 346/1990: «**gli oneri da cui è gravata la donazione che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente si **considerano donazioni a favore dei beneficiari****»

Questa disposizione si attaglia alla fattispecie di cui all'art. 768 quater c.c., stante la **natura** non corrispettiva ma di **onere (ossia di peso gravante sull'azienda o partecipazione societaria trasferite)** attribuibile all'obbligo del Beneficiario di procedere alla liquidazione in denaro, ovvero in natura, dei Legittimari. La **natura modale** di quest'ultima prestazione, ancorché non imposta dal disponente ma prevista *ex lege*, fa sì che il trasferimento a titolo di liquidazione dei Legittimari benchè effettuato dal beneficiario, deve intendersi, ai fini fiscali, come intervenuto tra Disponente e Legittimario.

In **senso contrario** a questa ricostruzione (condivisa dalla prevalente Dottrina) si è pronunciata la Cassazione (**Cass.19.12.2018 n. 32823**)

La **liquidazione a favore dei Legittimari** è assoggettata ad imposta in base all'aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra Disponente e Legittimario bensì **a quello tra Beneficiario e Legittimario.**

Costituzione newco e PdF: profili fiscali

E' stato sottoposto all'AE interpello relativo alla seguente operazione:

Tizio conferisce la partecipazione pari al **100%** di una Holding in **una newco** le cui quote verranno attribuite al conferente in regime di **realizzo controllato** (art. 177, c. 2, TUIR) senza emersione di plusvalenze in quanto l'incremento del patrimonio netto della conferitaria non sarà superiore al valore fiscale della partecipazione nella società conferita

Stipula di un PdF con il quale Tizio trasferisce in comunione ai propri **tre figli** la partecipazione di controllo della newco. Per la stipula di detto PdF si chiede di fruire **dell'esenzione di imposta** ex art. 3, c. 4ter, TUS, stante l'impegno dei beneficiari a mantenere il **controllo congiunto** della newco

L'A.E. ha formulato la **Risposta n. 450 del 30.10.2019** con la quale **ha escluso** che nell'operazione proposta di possano ravvisare **profili di abuso del diritto** sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini delle imposte indirette, dovendosi far rientrate i negozi proposti in un **progetto di riassetto societario** finalizzato a consentire il subentro graduale dei discendenti nel gruppo di famiglia.



UN CASO PRATICO

**Tizio intende trasferire
in vita**



Azienda al figlio PRIMO



**Tizio coniugato con
Caia ha tre figli**

Possiede:

- un'azienda (ditta individuale o società)
- Casa di residenza
- altri immobili
- Titoli di stato, fondi, liquidità (valori finanziari)

Immobili di valore corrispondente a quello dell'azienda alla figlia SECONDA

Immobili di valore corrispondente a quello dell'azienda alla figlia TERZA

Intende mantenere la proprietà della casa di residenza e dei valori finanziari

Nulla alla moglie (già beneficiaria di donazioni indirette in vita) tali da soddisfare la sua quota di legittima



DONAZIONE

Soggetta a riduzione e collazione, al valore al momento dell'apertura della successione

In caso di sopravvenienza di legittimari il loro diritto di legittima riguarda la stessa azienda per un valore calcolato al momento dell'apertura della successione (con rischio di mettere in gioco i risultati della gestione aziendale)

Al contratto partecipano solo donante e donatario

La donazione non può essere revocata (salvo i casi di r. per ingratitudine, art. 801, o per sopravvenienza figli, art. 803)

PATTO DI FAMIGLIA

Non è soggetto né a collazione né a riduzione venendo i legittimari liquidati in sede di stipula del patto

Il PdF determina un diritto di credito e la «cristallizzazione» del valore dell'azienda/società. Il legittimario sopravvenuto viene liquidato in denaro sulla base del valore dell'azienda/società al momento della stipula del patto (art. 768 sexies c.c.)

Al contratto devono partecipare TUTTI i legittimari oltre disponente beneficiario

Nel patto di famiglia può essere riconosciuto al disponente il diritto di recesso (768septies). Opportuno se motivato.

Donazione immobili ai tre figli (in comunione)
Patto di famiglia con liquidazione legittimari operata "in natura" dal beneficiario PRIMO



Tizio **dona** ai tre figli PRIMO, SECONDA e TERZA in comunione (*in parti uguali o quote rispettose della legittima*) l'immobile A e l'immobile B



L' Azienda al figlio PRIMO

Immobilie A alla figlia SECONDA

Immobilie B alla figlia TERZA



SECONDA e TERZA procedono allo scioglimento della comunione che si è venuta a creare con riguardo agli immobili, mediante apposito atto di divisione



Tizio **trasferisce con patto di famiglia** al figlio PRIMO l'azienda. CAIA rinuncia alla liquidazione. PRIMO **liquida** invece le sorelle SECONDA e TERZA "*in natura*" ossia trasferendo la quota degli immobili acquisita con la donazione

VANTAGGI:

Eliminato rischio di azione di riduzione tra i figli in quanto tutti ricevono per donazione i beni immobili ossia i beni che non possono costituire oggetto del PdF (in quote uguali o corrispondenti alla legittima)

Beneficiario azienda può avvalersi delle agevolazioni art. 3 dlgs 346 del 1990 (esenzione imposta)

Esclusa compartecipazione sorelle al maggior (o minor) valore conseguente alla gestione di Primo: il PATTO di FAMIGLIA determina la "cristallizzazione" del valore

CRITICITA'

Maggior CARICO fiscale:

- doppio trasferimento per quanto riguarda i beni immobili (donazione e successivo trasferimento a titolo di liquidazione da PRIMO alle sorelle)
- atto di divisione tra SECONDA e TERZA



SOLUZIONE PREFERIBILE

Il maggior carico fiscale è certamente "compensato" dalla minimizzazione delle criticità "successorie" (*cristallizzazione valore azienda, problemi di commerciabilità beni donati ecc.*)



I PATTI DI FAMIGLIA

Profili civilistici e profili fiscali

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!